



08980/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 19/01/2021 - CC

R.G.N. 8308/2019

Rep.

CUTCI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8308-2019 proposto da:

PICO SRL in liquidazione, in persona del liquidatore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE GALILEO SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in l

- *controricorrente* -

contro

SCHILLACI PATRIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

Rilevato che:

con sentenza in data 25-2-2016 la corte d'appello di
Torino revocava la declaratoria di fallimento pronunciata
dal tribunale della stessa città nei confronti della Pico s.r.l.
in liquidazione, ritenendo che l'art. 1 legge fall., nel
riferimento alla nozione di esercizio rilevante onde stabilire
i limiti di fallibilità, consentisse all'assemblea societaria di
liberamente determinarne la durata, in mancanza di
un'espressa previsione supponente la misura dell'anno
solare;

questa Corte, con sentenza n. 12963 del 2018,
accogliendo il ricorso della creditrice istante Immobiliare
Galileo s.r.l., cassava la sentenza con rinvio, affermando
di contro il principio per cui "il disposto dell'art. 1, comma
2, lett. a) e b), legge fall. predetermina soglie calibrate su
una prospettiva temporale annua di valutazione che non
possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione
dell'esercizio compiuta dall' imprenditore; i tre esercizi

antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa”;

la creditrice riassumeva e la corte d'appello di Torino, uniformandosi al principio di diritto, rigettava il reclamo proposto dalla Pico s.r.l. in liquidazione;

all'uopo osservava (i) che la riassunzione era da considerare tempestiva alla luce della data di deposito del relativo ricorso, (ii) che il requisito attinente all'ammontare dell'attivo era risultato esistente alla data del 30-6-2012 e (iii) che nessuna contestazione era stata mossa dalla società fallita in ordine allo stato di insolvenza;

ha proposto ricorso per cassazione la società Pico in liquidazione, deducendo due motivi;

Immobiliare Galileo ha replicato con controricorso;

la curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - col primo mezzo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 392 e 393 cod. proc. civ. insistendo nel dire che il giudizio avrebbe dovuto esser dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione;

il motivo è manifestamente infondato;

II. - come pacificamente emerge dagli atti, che il collegio può esaminare essendosi dinanzi a questione di diritto processuale, il termine di riassunzione risulta rispettato poiché il ricorso in riassunzione è stato depositato il 25-7-2018, a fronte del termine trimestrale

scadente (ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ.) il 24-8-2018;

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso, non con citazione, trattandosi di procedimento da svolgere con rito camerale;

in particolare erra la ricorrente nell'affermare che il giudizio di rinvio sia sottoposto, anche in questa materia, al rito ordinario in base al testo dell'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ.;

difatti questa Corte ha da tempo affermato che il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di un decreto del tribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale e deve, quindi, essere istaurato con ricorso al tribunale fallimentare (v. Cass. n. 2973-75, Cass. n. 1603-82);

che ciò sia stato affermato con specifico riferimento al combinato disposto degli artt. 394 cod. proc. civ. e 26 legge fall. (vale a dire con riferimento a specifici giudizi di reclamo endofallimentari) nulla toglie al fatto che si tratta di un principio di portata ampia, estensibile anche ai giudizi di reclamo di cui al nuovo testo dell'art. 18 legge fall.; e ciò per l'elementare ragione che anche in tal caso la legge fallimentare identifica il procedimento come soggetto a un rito speciale di tipo camerale da introdurre esplicitamente con ricorso;

e difatti l'art. 18 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non ha solo ridenominato come "reclamo" il precedente istituto dell' "appello", ma ha adeguato la disciplina alla natura camerale dell'intero procedimento; cosicché non è dubitabile che il giudizio di

rinvio, rappresentando la fase ulteriore di quello originario (notoriamente da considerare come unico e unitario: v. per tutte Cass. n. 29125-19), resta soggetto alle regole processuali caratterizzanti il (e vigenti al momento del) procedimento medesimo;

III. - col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge fall. reputando "solo in parte condivisibile" il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione che ha dato origine al rinvio, e riproponendo la tesi per cui non è affatto necessario che gli ultimi tre esercizi, da valutare ai fini delle soglie di fallibilità, abbiano tutti la durata annuale;

IV. - il motivo è inammissibile poiché postula una critica al principio di diritto, il quale invece governa la fase rescissoria essendo tassativamente vincolante per il giudice del rinvio, per le parti in causa e per la stessa Corte di cassazione che debba decidere sul ricorso avverso la pronuncia adottata in sede di rinvio (v. Cass. n. 448-20, Cass. n. 27337-19, Cass. n. 17790-14 e moltissime altre);

V. - le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19
gennaio 2021.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

SP/4



31 MAR. 2021

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA